

<b>ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ASSEGNO DI MATERNITA'</b>
--

La normativa nazionale ha introdotto nel 1999 questi due nuovi interventi di sostegno per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. La concessione di questi assegni è gestita dai Comuni, ed in questo testo sono descritti i requisiti e le modalità per ottenerli nel Comune di Torino.

### SOMMARIO

<b>1) LE NORME CHE REGOLANO I DUE TIPI DI ASSEGNI</b>	<b>2</b>
<b>2) L'ASSEGNO DI MATERNITA'</b>	<b>2</b>
2.1) CHI PUO' FARE LA RICHIESTA	2
2.2) CITTADINANZA	4
2.3) IL NUCLEO FAMILIARE	4
2.4) REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE	5
2.5) DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO	6
2.6) CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE	6
2.7) DIRITTO ALL'ASSEGNO	6
2.8) IMPORTO DELL'ASSEGNO	7
2.9) QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA	7
2.10) VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA	7
2.11) PAGAMENTO DELL'ASSEGNO	8
<b>3) GLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI</b>	<b>8</b>
3.1) CHI PUO' FARE LA RICHIESTA	8
3.2) CITTADINANZA	9
3.3) IL NUCLEO FAMILIARE	9
3.4) REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE	10
3.5) DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO	10
3.6) CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE	11
3.7) DIRITTO ALL'ASSEGNO	11
3.8) IMPORTO DELL'ASSEGNO	11
3.9) QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA	12
3.10) VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA	12
3.11) PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI	12
<b>4) CUMULO DEI DUE TIPI DI ASSEGNI</b>	<b>13</b>
<b>5) COME E DOVE SI PRESENTANO LE RICHIESTE</b>	<b>13</b>
<b>6) DOCUMENTI DA PRESENTARE</b>	<b>14</b>
<b>7) PER AVERE ALTRE INFORMAZIONI</b>	<b>14</b>

## **1) LE NORME CHE REGOLANO I DUE TIPI DI ASSEGNI**

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. n. 130/00: definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate;
- Legge finanziaria per il 1999, n. 448/98, artt. 65 e 66 e s.m.i., che ha istituito gli assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori e di maternità;
- DPCM 7 maggio 1999, n. 221: regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate;
- Legge n. 144 del 17 maggio 1999, art. 50, recante modifiche agli articoli 65 e 66 della legge 23/12/1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità
- Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 15 luglio 1999, n. 306 e s.m.i.: regolamento concernente disposizioni per gli assegni al nucleo familiare e di maternità;
- Legge finanziaria per il 2000, n. 488/99, art. 49, comma 12, che ha esteso il beneficio dell'assegno di maternità, per i parti dal 1° luglio 2000, anche alle donne residenti, cittadine comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- Legge finanziaria per il 2001, n. 388/00, art. 80, che ha ampliato le categorie dei beneficiari degli assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori ed ha aumentato l'importo dell'assegno di maternità;
- Decreto 21 dicembre 2000, n. 452: regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della Legge 22 dicembre 1999, n. 488 e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- DPCM 4 aprile 2001, n. 242: regolamento concernente modifiche al DPCM n. 221/99 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari;
- DPCM 18 maggio 2001: approvazione dei modelli – tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130;
- Decreto 25 maggio 2001, n. 337: regolamento recante modifiche al decreto del Ministero per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori.
- DM 15 marzo 2002, n. 34: regolamento recante modifiche al decreto del Ministero per la solidarietà sociale 25/05/2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori.

## **2) L'ASSEGNO DI MATERNITÀ'**

### **2.1) CHI PUO' FARE LA RICHIESTA**

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta) e, in casi particolari, da altri soggetti. Il richiedente per beneficiare dell'assegno deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui e deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Tuttavia, in caso di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella medesima scheda anagrafica dell'affidataria a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia

anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con l'affidataria.

### **Possono richiedere l'assegno anche le madri di:**

- bambini in affidamento preadottivo;
  - bambini ricevuti in adozione senza affidamento;
- In tali casi i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età.
- neonati riconosciuti dalla sola madre;
  - neonati che muoiono entro il quinto mese di vita. In questo caso, l'assegno può comunque essere erogato per tutti e cinque i mesi.

L'art. 11 del Decreto n. 452/00 e s.m.i. dispone che l'assegno, in casi particolari, può essere richiesto anche da:

- **il padre** in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo al padre da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- **il padre** maggiorenne, in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;
- **l'affidatario preadottivo o l'adottante senza affidamento**, in caso di separazione legale tra i coniugi;
- **l'adottante non coniugato** nei casi di adozione speciale che si verificano quando:
  - a) vi è un vincolo di parentela o un rapporto stabile e duraturo fra il minore orfano e l'adottante;
  - b) il minore è portatore di handicap ed è orfano di entrambi i genitori;
  - c) è stata accertata l'impossibilità di affidamento preadottivo del minore;
- **il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna** alla quale spetterebbe il beneficio, in caso di decesso di quest'ultima;
- **altre persone** cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori.

L'assegno è concesso se il calcolo della situazione economica lo consente e se la madre, l'affidataria preadottiva o l'adottante senza affidamento non ha fruito dell'indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno. In quest'ultimo caso, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale. Ai fini del calcolo si deve considerare sia l'importo dell'indennità di maternità percepita sia quello dell'indennità spettante anche se non ancora percepita. Nei casi particolari previsti dalla legge, quando l'assegno è richiesto dai soggetti sopra indicati, si considera l'importo dell'indennità spettante o percepita dalla donna. Per i nati nell'anno 2010, l'importo dell'indennità non deve superare € 311,27 mensili (cioè non deve essere superiore a € 1.556,35). Per i nati nell'anno 2011, l'importo dell'indennità non deve superare € 316,25 mensili (cioè non deve essere superiore a € 1.581,25).

L'assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99. Quest'ultimo tipo di assegno è riservato alle donne che vantano il versamento all'INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.

In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell'assegno proporzionale al numero dei nati (ad esempio fino a € 3.162,50 per due figli nati nel 2011 e fino a € 4.743,75 per tre figli nati nello stesso anno).

### **NON possono presentare la richiesta:**

- le madri che siano state dichiarate dalla Magistratura decadute o sospese dalla potestà genitoriale;
- le madri minorenni (possono presentare la richiesta i loro tutori o genitori);
- le madri non residenti nel Comune di Torino;
- i tutori dei neonati. Possono presentare la richiesta, infatti, soltanto i tutori della madre se è interdetta;
- le madri cittadine extracomunitarie in possesso del solo permesso di soggiorno;
- le madri che non abbiano il minore nella propria scheda anagrafica e non convivano effettivamente con lui (tranne che per i casi eccezionali nei quali il minore non possa essere iscritto nella scheda anagrafica della richiedente);
- le donne che abbiano adottato il figlio del proprio coniuge;
- le madri che abbiano già usufruito dell'assegno di maternità concesso ed erogato dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99;
- le madri che abbiano percepito, nei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, un'indennità di maternità superiore all'importo dell'assegno di maternità;
- le madri che non abbiano ancora materialmente conseguito alcuna indennità di maternità, ma che siano in attesa di riceverla.

## **2.2) CITTADINANZA**

L'assegno può essere richiesto dalle madri residenti a Torino cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, se in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, della Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98), della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07) o del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07) o se in attesa del rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle Carte di soggiorno suddette.

La richiedente non deve beneficiare di alcuna forma di tutela economica della maternità, oppure ne può beneficiare in misura inferiore al valore dell'assegno.

Se l'assegno è richiesto dalle cittadine extracomunitarie, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della Carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori.

I suddetti requisiti si applicano anche agli altri soggetti richiedenti l'assegno nei casi particolari previsti dalla legge (vedi il punto 2.1).

## **2.3) IL NUCLEO FAMILIARE**

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.

La composizione della famiglia deve essere dichiarata per due finalità:

1. **per la valutazione della situazione economica.** Si dichiarano i redditi ed i patrimoni posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare, che si devono elencare al quadro "B" della dichiarazione, e che sono:
  - a) tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica della richiedente, compreso il neonato o gli eventuali gemelli nati da parto gemellare;

- b) le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica della richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell'IRPEF;
- c) il coniuge non legalmente separato, ossia separato "di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente.

Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati "di fatto" non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:

- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta separazione in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

## **2. perché per ottenere l'assegno occorrono queste presenze nella famiglia:**

- a) le richiedenti, che devono essere residenti nel Comune di Torino al momento in cui presentano la richiesta;
- b) il figlio, che deve essere residente in Torino ed iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente (cioè comparire nello stesso stato di famiglia) per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno.

Gli altri componenti del nucleo familiare possono anche non essere residenti in Torino e non essere iscritti nella medesima scheda anagrafica della richiedente (cioè non comparire nello stesso stato di famiglia).

Nuclei familiari che convivono nella stessa abitazione, ma i cui componenti sono iscritti in schede anagrafiche diverse, si considerano in modo distinto ai fini della valutazione della situazione economica e del calcolo degli assegni, se in ciascuno di questi nuclei vi sono dei neonati.

## **2.4) REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE**

I redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti i componenti del nucleo familiare che al momento in cui si presenta la domanda:

- a) sono iscritti nella stessa scheda anagrafica della richiedente;
- b) non sono presenti nella scheda anagrafica della richiedente, ma sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell'IRPEF;
- c) più il coniuge non legalmente separato, ossia separato "di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente.

Deve essere dichiarato:

- il reddito percepito nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione della dichiarazione.

Se al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva, il richiedente non può presentare la dichiarazione dei redditi, né è possibile acquisire la certificazione relativa ai redditi dell'anno precedente (ad es. il Modello CUD), sarà possibile riferirsi alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente.

Al richiedente è consentito dichiarare l'assenza di reddito di un qualsiasi componente del nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva non abbia percepito alcun reddito.

## 2.5) DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO

Se il calcolo della situazione economica lo consente ed il neonato permane iscritto nella scheda anagrafica della richiedente, il diritto all'assegno decorre dalla data del parto, dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento e può durare per un periodo massimo di cinque mesi. Il diritto cessa soltanto qualora il neonato venga iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella della richiedente; in questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare tale requisito.

## 2.6) CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel calcolo della situazione economica i redditi ed i patrimoni dichiarati vengono messi in relazione con il numero dei componenti il nucleo familiare, mediante una "scala di equivalenza". Si definisce così il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo. Va considerato che:

- nel calcolare la situazione economica si introducono punteggi più favorevoli se nel nucleo sono presenti determinate problematiche. Se, ad esempio, vi è un unico genitore nel nucleo familiare o se entrambi i genitori lavorano, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,20. Se vi è un componente con handicap permanente, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,50. Tali maggiorazioni, influenzando la riparametrizzazione del reddito di riferimento, hanno effetti positivi sulla concessione e sul calcolo finale degli importi degli assegni;
- nel calcolo del patrimonio immobiliare si devono conteggiare tutti gli immobili di proprietà dei componenti il nucleo familiare. Se il valore della casa di abitazione è inferiore a € 51645,69 non si considera nel patrimonio immobiliare; se invece è superiore a € 51645,69 si considererà la differenza tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e € 51645,69. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo del mutuo gravante sull'immobile al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del valore dell'immobile stesso. Se il mutuo è contratto per l'acquisto o la costruzione della prima casa, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di € 51645,69. Se il nucleo familiare vive in una casa in affitto, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di € 5164,57. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato; gli occupanti di abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito non possono essere considerati come risiedenti in abitazioni in locazione;
- all'eventuale **patrimonio mobiliare** dichiarato viene sottratta una somma di € 15493,71 a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato.

## 2.7) DIRITTO ALL'ASSEGNO

Per ottenere l'assegno di maternità è necessario che il nucleo familiare della richiedente disponga di risorse economiche non superiori ad un valore dell'Indicatore della Situazione Economica che, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell'anno 2010, è di € 32.448,22 annui, con riferimento ad un nucleo familiare di tre componenti.

Per i nati nell'anno 2011, tale cifra, per effetto dell'indicizzazione ISTAT, è elevata a € 32.967,39 annui. Per nuclei con numero di familiari diverso da tre, tale somma è aumentata in proporzione (sulla base della scala di equivalenza), cioè subisce una modificazione.

## **2.8) IMPORTO DELL'ASSEGNO**

L'assegno può essere erogato:

- sino a € 311,27 mensili per i parti, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell'anno 2010;
- sino a € 316,25 mensili per i parti, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell'anno 2011;
- per un periodo massimo di cinque mesi;
- a favore delle richiedenti che non abbiano fruito dell'indennità di maternità da parte di Enti previdenziali nel periodo di congedo obbligatorio dal lavoro (due mesi prima del parto e tre dopo). Relativamente alle nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nell'anno 2010, per le richiedenti che abbiano usufruito di un'indennità inferiore a € 311,27 mensili per 5 mesi (cioè meno di € 1.556,35), l'assegno consiste nella differenza tra questa somma (€ 1.556,35) e l'indennità percepita. Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nell'anno 2011, l'indennità di maternità da non superare è di € 316,25 mensili per 5 mesi, ossia € 1.581,25. Le madri che usufruiscono di un'indennità previdenziale, nella domanda devono dichiarare l'intero importo percepito o che percepiranno durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sia nei due mesi precedenti il parto, sia nei tre mesi successivi.

## **2.9) QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA**

Le richiedenti devono presentare le domande nel Comune dove sono residenti al momento della richiesta:

- entro 6 mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- entro 6 mesi, a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla richiedente, nei casi particolari di cui al punto 2.1.

La domanda consentirà di ottenere anche le somme maturate retroattivamente.

Al punto 5 di questo testo vengono illustrate le modalità e le sedi in cui possono essere presentate la richiesta e la dichiarazione.

## **2.10) VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA**

Se nel corso del periodo per il quale è richiesto l'assegno intervengono variazioni della situazione familiare, dopo la presentazione della richiesta e della dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

- a) se varia soltanto la situazione economica (la somma dei redditi e dei patrimoni posseduti) l'assegno viene comunque attribuito per l'intero periodo. Pertanto, non hanno alcuna rilevanza le variazioni dei redditi e dei patrimoni intervenute dopo la richiesta. La stessa regola vale per variazioni dei componenti la famiglia diversi dalla richiedente e dal neonato. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in un'eventuale successiva richiesta, per un nuovo figlio;
- b) se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nella scheda anagrafica della richiedente viene meno la presenza del bambino, la concessione dell'assegno viene limitata al solo periodo in cui il bambino era presente.

Nell'eventualità in cui la richiedente ed il minore spostino la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:

- a) dopo avere presentato la richiesta, ma prima che questa sia stata approvata: il Comune di Torino non sospenderà l'assegno, ma trasmetterà i relativi atti al Comune dove la famiglia è emigrata;
- b) dopo la concessione dell'assegno da parte del Comune: il pagamento avrà luogo ed il Comune di Torino trasmetterà i relativi atti al Comune presso il quale la richiedente ed il minore sono emigrati

Pertanto, la richiedente deve comunicare al Comune (tramite i Centri di Assistenza Fiscale, con i modi descritti al punto 5 di questo testo), le variazioni della composizione anagrafica della sua famiglia.

## **2.11) PAGAMENTO DELL'ASSEGNO**

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se la richiedente ha indicato questa modalità nella sua richiesta) con un unico assegno posticipato entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.

## **3) GLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI**

### **3.1) CHI PUO' FARE LA RICHIESTA**

Gli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori sono previsti per le famiglie che, durante l'anno per il quale presentano la richiesta, hanno avuto presenti nel proprio nucleo familiare tre figli minori di età. Gli assegni possono essere richiesti per tutti gli anni, o parte di essi, in cui nel nucleo familiare ci siano almeno tre figli minori. Nella richiesta il genitore deve dichiarare il periodo nel quale sono stati presenti contemporaneamente i tre figli minori.

Per gli assegni relativi all'anno 2001 e seguenti, l'art. 80, comma 5, della Legge n. 388/00 ha ampliato i beneficiari degli assegni, prevedendo che possano richiederli i cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia e conviventi con almeno tre minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

#### **Può richiedere l'assegno:**

- chi è genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori;
- chi ha nella propria scheda anagrafica (stato di famiglia) e convive effettivamente con almeno tre minori figli del coniuge;
- chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo e gli altri del coniuge o viceversa;
- chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo o del coniuge e gli altri ricevuti in affidamento preadottivo da entrambi o viceversa;

Nei casi eccezionali in cui i minori in affidamento preadottivo non possano essere iscritti nella scheda anagrafica dell'affidatario, a causa di particolari misure di tutela stabilite dall'autorità competente, l'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato all'inizio della coabitazione del minore con l'affidatario.

*Nel caso in cui i due genitori presenti nel nucleo non siano sposati, il richiedente potrà richiedere l'assegno solo se genitore naturale, adottivo o preadottivo dei tre minori.*

**NON possono presentare la richiesta:**

- i cittadini extracomunitari, anche se in possesso di Carta di soggiorno;
- coloro che non sono residenti nel Comune di Torino;
- coloro che siano stati dichiarati dalla Magistratura sospesi o decaduti dalla potestà genitoriale;
- i minorenni (possono però presentare la richiesta i loro tutori o genitori);
- coloro che hanno meno di 16 anni di età;
- i tutori dei minori. Possono, infatti, presentare la domanda esclusivamente i tutori del genitore richiedente se questi è interdetto;
- coloro che non hanno in scheda anagrafica e non convivono con i tre minori, ad esempio perché affidati ad una comunità per minori o a terzi;
- coloro che, pur avendo in scheda anagrafica i tre minori, non convivano effettivamente con questi ultimi, ad esempio perché affidati ad una comunità per minori o a terzi;
- coloro che, pur avendo i minori a carico IRPEF, non li abbiano nella propria scheda anagrafica in quanto conviventi con l'altro coniuge o con terzi;
- coloro che hanno nella loro scheda anagrafica e convivono con almeno tre minori figli del proprio convivente con il quale non sono sposati;
- coloro che hanno nella propria scheda anagrafica e convivono con almeno tre minori di cui almeno uno figlio loro e gli altri del convivente con il quale non siano sposati o viceversa;
- coloro che hanno nella propria scheda anagrafica e convivono con almeno tre minori di cui almeno uno figlio loro e del convivente e gli altri figli del convivente con il quale non sono sposati o viceversa.

### **3.2) CITTADINANZA**

Il genitore richiedente deve essere cittadino italiano, comunitario (anche se può non essere nato in Italia) o extracomunitario, se in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. I figli e gli altri eventuali componenti del nucleo familiare possono anche non essere cittadini italiani o essere nati all'estero.

### **3.3) IL NUCLEO FAMILIARE**

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.

La composizione della famiglia deve essere dichiarata per due finalità:

1. **per la valutazione della situazione economica.** Si dichiarano i redditi ed i patrimoni posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare, che si devono elencare al quadro "B" della dichiarazione, e che sono:
  - a) tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
  - b) le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell'IRPEF;
  - c) il coniuge non legalmente separato, ossia separato "di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.

Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati "di fatto" non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:

- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta separazione in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

## 2. **perché per ottenere l’assegno occorrono queste presenze nella famiglia:**

- a) il genitore richiedente che deve essere residente nel Comune di Torino al momento in cui presenta la richiesta;
- b) i figli minori che devono essere residenti in Torino ed iscritti nella stessa scheda anagrafica del genitore richiedente (cioè comparire nello stesso stato di famiglia) per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno.

Gli altri componenti del nucleo familiare possono anche non essere residenti in Torino e non essere iscritti nella stessa scheda anagrafica del genitore richiedente.

Nuclei familiari che convivono nella stessa abitazione, ma i cui componenti sono iscritti in schede anagrafiche diverse, si considerano in modo distinto ai fini della valutazione della situazione economica e del calcolo degli assegni, se in ciascuno di questi nuclei vi sono tre figli minori.

## 3.4) REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE

I redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti i componenti del nucleo familiare che al momento in cui si presenta la domanda:

- a) sono iscritti nella stessa scheda anagrafica del richiedente (cioè nello stesso stato di famiglia);
- b) non sono presenti nella scheda anagrafica del richiedente, ma sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell’IRPEF;
- c) più il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.

Deve essere dichiarato:

- il reddito complessivo percepito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione.

Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva, il richiedente non può presentare la dichiarazione dei redditi, né è possibile acquisire la certificazione relativa ai redditi dell’anno precedente (ad esempio il Modello CUD), si potrà fare riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell’anno precedente.

Al richiedente è consentito dichiarare l’assenza di reddito di un qualsiasi componente del nucleo familiare, quando questi nell’anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva non ha percepito alcun reddito.

## 3.5) DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si è verificata l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto cessa se almeno uno dei tre minori viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, o, comunque, viene meno la presenza di almeno un minore nella famiglia del richiedente (ad esempio, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi). In questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore.

### 3.6) CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare, i redditi ed i patrimoni dichiarati vengono messi in relazione con il numero dei componenti il nucleo familiare mediante una "scala di equivalenza". Si definisce così il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo. Va considerato che:

- nel calcolare la situazione economica si introducono punteggi più favorevoli se nel nucleo sono presenti determinate problematiche. Se, ad esempio, vi è un unico genitore nel nucleo familiare, o se entrambi i genitori lavorano, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,20. Se vi è un componente con handicap permanente, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,50. Tali maggiorazioni, influenzando la riparametrazione del reddito di riferimento, hanno effetti positivi sulla concessione e sul calcolo finale degli importi degli assegni;
- nel calcolo del patrimonio immobiliare si devono conteggiare tutti gli immobili di proprietà dei componenti il nucleo familiare, compresa la casa di abitazione. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo del mutuo gravante sull'immobile al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del suo valore. Se il mutuo è contratto per l'acquisto della prima casa, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di € 51645,69. Se il nucleo familiare vive in una casa in affitto, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di € 5164,57. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato; gli occupanti di abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito non possono essere considerati come risiedenti in abitazioni in locazione;
- all'eventuale **patrimonio mobiliare** dichiarato viene sottratta una somma di € 15493,71 a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato.

### 3.7) DIRITTO ALL'ASSEGNO

Per ottenere l'assegno è necessario che il nucleo familiare disponga di risorse economiche non superiori al valore dell'Indicatore della Situazione Economica che, per l'anno 2011, è pari a € 23.736,50 annui, per nuclei familiari con 5 componenti.

Per nuclei con diverso numero di familiari, tale somma è aumentata in proporzione sulla base della scala di equivalenza, cioè subisce una modificazione.

### 3.8) IMPORTO DELL'ASSEGNO

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

- sino ad un importo massimo di € 131,87 mensili per le richieste relative all'anno 2011;

- per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto 3.5;
- fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

### **3.9) QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA**

Le richieste devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all'anno 2011, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2012).

Al punto 5 di questo testo vengono illustrate le sedi e le modalità con cui si devono presentare la domanda e la dichiarazione.

### **3.10) VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA**

Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la richiesta e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

- a) non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della richiesta, nel corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva richiesta;
- b) se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.

Se il richiedente ed i tre figli minori spostano la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:

- a) dopo avere presentato la richiesta, ma prima che questa sia stata approvata: il Comune di Torino non sospende l'assegno, ma trasmette i relativi atti al Comune presso il quale la famiglia è emigrata anagraficamente;
- b) dopo la concessione dell'assegno da parte del Comune: il pagamento avrà luogo ed il Comune di Torino trasmetterà i relativi atti al Comune presso il quale la famiglia è emigrata anagraficamente.

Il Comune di Torino sospende l'assegno nel caso in cui tra i componenti del nucleo che sono rimasti anagraficamente presso il Comune di Torino, venga meno la presenza del richiedente e di almeno uno dei tre figli minori. Il provvedimento di revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare questo requisito.

### **3.11) PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI**

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto

nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

#### **4) CUMULO DEI DUE TIPI DI ASSEGNI**

I due assegni (di maternità e per la famiglia con almeno tre minori) possono essere concessi entrambi, se sono presenti nello stesso periodo tutte e due le condizioni per ottenerli, cioè tre figli minori, dei quali almeno uno nato, in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento da meno di 6 mesi, tranne che per i termini diversi previsti dal DPCM n. 452/00 (vedi punto 2.9). Gli assegni non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali. Il Comune di Torino li considera come facenti parte del reddito del nucleo, ai fini della valutazione dell'accesso ad eventuali altri interventi socio assistenziali comunali (ad esempio, ai contributi di assistenza economica).

#### **5) COME E DOVE SI PRESENTANO LE RICHIESTE**

Se si ritiene che la propria famiglia anagrafica si trovi nelle condizioni descritte ai punti precedenti, si deve presentare:

- a) una richiesta al Comune di Torino;
- b) una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica della famiglia, compilando un apposito modulo che è previsto dalla legge.

La dichiarazione verrà utilizzata per compilare una certificazione dei redditi e del patrimonio della famiglia (calcolando un valore chiamato Indicatore della Situazione Economica), e per verificare, quindi, se si ha il diritto o meno agli assegni.

In seguito a questa certificazione ed al calcolo, il Comune emetterà un provvedimento per concedere o meno gli assegni e l'INPS provvederà a pagarli.

Si ricorda che coloro i quali presentino dichiarazioni false sulla composizione della famiglia oppure sulla situazione economica, incorrono in gravi responsabilità penali. Il Comune procederà a controlli di quanto dichiarato, anche tramite la Guardia di Finanza.

Per presentare la richiesta e la dichiarazione, i residenti nella Città di Torino devono rivolgersi ad uno qualsiasi dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) che operano per conto del Comune di Torino (è opportuno telefonare per fissare un appuntamento).

Il C.A.F. fornirà tutto l'aiuto necessario per la compilazione delle richieste e delle dichiarazioni sulla situazione economica. L'assistenza prestata dai C.A.F. è completamente gratuita per i cittadini.

Indirizzi, numeri di telefono ed orari dei Centri di Assistenza Fiscale ai quali si può presentare la domanda possono essere richiesti:

- Ad uno qualsiasi dei Centri dei **Servizi Socio Assistenziali di Circoscrizione** (ore 9/16 dal lunedì al giovedì, ore 9/12 il venerdì), che si trovano nell'elenco telefonico sotto la voce "COMUNE DI TORINO. CIRCOSCRIZIONI"
- **All'Ufficio Assegni alle famiglie** della Divisione Servizi Sociali **Via Bruino, 4** (mer: 14-16 e gio: 10-12) ed al numero verde **800732040** (lun-mar: 10-12 e 14.30-15.30 / mer: 10-12 / gio: 14.30-15.30 / ven: 10-12).
- **Ad Informacittà** (ore 8,30/16 dal lunedì al venerdì) numero verde 800019531
- **Ad Informagiovani** (ore 14/18,30 tutti i giorni tranne martedì e domenica): telefono 0114424976/7
- **Al Punto Informativo Antichi Chiostri** (ore 10/19 tutti i giorni escluso il lunedì): telefono 0114423838

- **All'Ufficio Rapporti con la Cittadinanza** della Divisione Servizi Sociali: (ore 9/12 dal lunedì al venerdì) telefono 0114425111
- Ai punti informativi già funzionanti nelle Circoscrizioni: **INFORMA2** (tel. 0114435250/1/2), **INFORMA3** (tel. 0114435350/1), **INFORMA4** (tel. 0114435422/45), **INFORMA5** (tel. 0114435550/2) **INFORMA6** (tel. 0114435606/7), **INFORMA7** (tel. 0114435752), **INFORMA10** (tel. 0114435050/75)

Le sedi dei C.A.F. presso i quali si può presentare la domanda, insieme ad informazioni più dettagliate sulle caratteristiche che devono possedere le famiglie che desiderano richiedere gli assegni, si possono anche leggere su INTERNET, al seguente indirizzo: <http://www.comune.torino.it/assegni>

Il cittadino che presenta la richiesta non deve, pertanto, recarsi presso gli Uffici del Comune: il C.A.F. al quale ha presentato la dichiarazione e la richiesta invierà la documentazione al Comune, ed il Comune scriverà al cittadino se ha approvato o ha respinto la sua richiesta, spiegando i motivi del diniego, nonché le modalità per presentare un eventuale riesame. Il Comune trasmetterà, quindi, i dati all'INPS che provvederà a pagare gli assegni, dandone comunicazione al cittadino richiedente.

I cittadini che hanno presentato le richieste, devono comunicare tempestivamente al Centro di Assistenza Fiscale ogni evento che determini la variazione della composizione del nucleo familiare.

## 6) DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per presentare la richiesta al Comune e la dichiarazione sui redditi e patrimoni posseduti, i cittadini possono avvalersi della normativa vigente sull'autocertificazione. E' possibile, cioè, dichiarare i dati della propria situazione familiare ed economica anche senza esibire certificati scritti, ma solo assumendosi la responsabilità (anche con conseguenze penali) sulla veridicità di quanto dichiarato.

E' tuttavia opportuno ricordare che i dati che occorre presentare per la dichiarazione sono vari e piuttosto articolati. E' quindi utile che il cittadino che vuole presentare la richiesta si rechi presso il Centro di Assistenza Fiscale avendo le informazioni necessarie, tratte dalle certificazioni di cui è in possesso (ad esempio la dichiarazione dei redditi).

## 7) PER AVERE ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'**Ufficio Assegni alle Famiglie**, Divisione Servizi Sociali del Comune di Torino - Via Bruino, 4 (mer: 14-16 e gio: 10-12) ed al **numero verde 800732040** (lun-mar: 10-12 e 14.30-15.30 / mer: 10-12 / gio: 14.30-15.30 / ven: 10-12).